

Civile Ord. Sez. L Num. 29892 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: BELLE' ROBERTO

Data pubblicazione: 18/11/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 19716-2014 proposto da:

**[REDACTED]** in persona del  
legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa ex lege  
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,  
presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla  
VIA **[REDACTED]**

- *ricorrente* -

2019

*contro*

2960

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliato  
in ROMA, VIALE **[REDACTED]**, presso lo studio  
dell'avvocato **[REDACTED]** (studio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

~

Legale ~~Sinagra-Sabatini-Soratti~~, che lo  
rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 7/2014 della CORTE  
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il  
23/01/2014 R.G.N. 1435/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

M

**RITENUTO CHE**

la Corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto dall' [REDACTED] dell' [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per undici giorni irrogata nei confronti di [REDACTED] per avere svolto attività remunerate incompatibili con il servizio quale pubblico dipendente;

la Corte territoriale riteneva l'illegittimità della sanzione per il fatto che la contestazione era stata eseguita il 2.12.2009 dal Direttore Generale per l'Abruzzo nonostante fosse a quella data entrata in vigore la nuova disciplina della c.d. riforma Brunetta che avrebbe imposto, secondo la Corte, la nomina di un nuovo Ufficio per i procedimenti disciplinari, avvenuta in realtà solo il giorno dopo, ovverosia il 3.12.2009;

l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito con controricorso dal [REDACTED] ed entrambe le parti hanno depositato infine memorie illustrative;

**CONSIDERATO CHE**

con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente denuncia la violazione dell'art. 55-bis co. 1 e 4 d. lgs. 165/2001, dell'art. 7 co. 2, d.lgs. 150/2009 e dell'art. 69 d. lgs. 150/2009, anche in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che non vi fosse ragione per ritenere invalido il procedimento solo perché condotto da un U.P.D. nominato secondo la vecchia normativa;

il motivo è fondato;

in fatto è pacifico che la contestazione sia stata spiccata in data 2.12.2009, allorquando già era in vigore la novella di cui al d.lgs. 150/2009, da parte dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) nominato nella pendenza della previgente disciplina;

il nuovo U.P.D. fu infatti individuato il giorno successivo, ovverosia il 3.12.2009;

la previsione della nomina da parte della P.A. di un U.P.D. per la contestazione ed applicazione delle sanzioni più gravi tuttavia era già contenuta nell'art. 59, co. 4 d.lgs. 29/1993, come introdotto dall'art. 27

d.lgs. 546/1993, nonché poi nell'art. 55, co. 4, d. lgs. 165/2001, nel testo antecedente alla riforma di cui al d.lgs 150/2009;

né, come giustamente osserva la ricorrente, l'art. 55-*bis*, quale introdotto dal d. lgs. 150/209, prevede per la costituzione dell'U.P.D. criteri o requisiti sostanziali in grado di differenziarlo ontologicamente dall'omologo ufficio preesistente;

già questa Corte ha affermato che *«l'identificazione dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale, in armonia con la vigente disciplina regolamentare dell'ente, nella specie Agenzie delle Entrate, garantisce, attesa la posizione di vertice di tale organo, il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente autore dell'infrazione, e dunque la terzietà dell'ufficio disciplinare, nel rispetto dell'esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell'ambito dell'ufficio di appartenenza del lavoratore»* (Cass. 29 luglio 2019, n. 20417);

l'art. 55-*bis*, diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente, non prevede poi una composizione collegiale dell'U.P.D. (così ancora, esplicitamente Cass. 2047/2019 cit.), né che la competenza sia attribuita ad organo "monofunzionale", essendosi osservato che *«il legislatore non ha ritenuto di dovere imporre ulteriori vincoli alle amministrazioni ed anzi, attraverso il richiamo all'ordinamento proprio di ciascuna, ha inteso sottolineare la necessità di procedere alla individuazione dell'UPD» nel rispetto delle «esigenze organizzative di ciascun ente»*, senza imporre *«requisiti particolari per i soggetti chiamati a comporre l'ufficio medesimo»* diversi da quelli meramente finalizzati ad assicurare la richiesta terzietà rispetto alla struttura di appartenenza nell'esercizio dell'attività di lavoro (Cass. 16706/2018, 5317/2017, 22487/2016);

il fatto dunque che la contestazione sia stata fatta nel caso di specie dal Direttore Regionale in base a nomina antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 è del tutto irrilevante;

*nulla questio* poi sugli atti successivi di irrogazione della sanzione, pacificamente posti in essere dal medesimo Direttore, *medio tempore* nominato in attuazione anche del predetto d.lgs. di riforma;

il ricorso va dunque accolto con rinvio per il nuovo esame della controversia alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione;

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

*M*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.9.2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale